



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per gli Affari di Giustizia*

**Direzione Generale degli Affari Internazionali  
e della Cooperazione Giudiziaria  
Ufficio I - Cooperazione Giudiziaria Internazionale**

[prot.dag@giustiziacerit.it](mailto:prot.dag@giustiziacerit.it)

[cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it](mailto:cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it)

Tel. 06/68852180 - Fax 06/68897528

Via Arenula 70 - 00186 Roma

**Notifiche e dichiarazioni relative al Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.**

**Articolo 2 punto 8 lettera a) – Autorità di emissione in relazione a un provvedimento di congelamento**

Per l'emissione di un provvedimento di congelamento è competente il pubblico ministero o il giudice che nell'ambito di un procedimento in materia penale ha emesso un provvedimento di congelamento (sequestro).

**Articolo 2 punto 8 lettera b) – Autorità di emissione in relazione a un provvedimento di confisca**

Per l'emissione di un provvedimento di confisca è competente il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione o il pubblico ministero presso il tribunale o la corte d'appello che ha disposto i provvedimenti di confisca previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

**Articolo 2 punto 9 – Autorità di esecuzione in relazione a un provvedimento di congelamento**

Per l'esecuzione di un provvedimento di congelamento è competente il pubblico ministero presso il tribunale del luogo nel quale si trova il bene, che a tal fine presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Quando un provvedimento di congelamento riguarda più beni che si trovano in diversi circondari, per l'esecuzione è competente il pubblico ministero presso il tribunale del circondario nel quale si trova il maggior numero di beni.

**Articolo 2 punto 9 – Autorità di esecuzione di un provvedimento di confisca**

Per l'esecuzione di un provvedimento di confisca è competente la corte d'appello del luogo nel quale si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la corte d'appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede.

o, nel caso di persona giuridica, ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si fa riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore. Se la competenza non può essere così determinata, è competente la corte d'appello di Roma.

**Articolo 3 paragrafo 2 – *Figure di reato e doppia incriminazione***

La Repubblica Italiana dichiara, in relazione ai reati diversi da quelli di cui all'articolo 3 paragrafo 1, di avvalersi della facoltà prevista nel paragrafo 2 dello stesso articolo. Quale Stato di esecuzione, pertanto, subordina il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo allo stesso provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge italiana.

**Articolo 4 paragrafo 2 – *Trasmissione del provvedimento di congelamento***

La Repubblica Italiana dichiara che quando le è trasmesso un certificato di congelamento ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di congelamento, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di congelamento, il provvedimento di congelamento originale o una sua copia autenticata.

**Articolo 14 paragrafo 2 – *Trasmissione del provvedimento di confisca***

La Repubblica Italiana dichiara che quando le è trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata.

**Articolo 24 paragrafo 2 – *Autorità centrale***

La Repubblica Italiana designa il Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale) – Via Arenula 70, 00186 Roma – quale autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca, nonché dell'assistenza alle proprie autorità competenti. Segnala i seguenti recapiti: telefono +39 06 68852180; fax +39 06 68897528; e-mail [cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it](mailto:cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it).